



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 86 del 13 novembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni inerenti il reclutamento di personale sanitario.**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;

ALLA LUCE del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41, che ha sostituito il DPCM 24 ottobre 2020, fissando, dal 6 novembre, nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 3 dicembre 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare le Ordinanze n. 80/2020 ed 82/2020;

VISTE, altresì, l'Ordinanza n. 84 del 7 novembre 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni connesse all'entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020” e l'Ordinanza n.85 del 10 novembre 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'attivazione di ospedali Covid-19 e la conversione di posti letto di area medica in posti letto covid-19”;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore e ritenuto di doverli confermare senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che:

- l'Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020 aveva previsto al punti 3. lettera g) che i Delegati del Soggetto Attuatore di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 631 del 27.02.2020, predisponessero nei termini previsti gli adempimenti di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020, allo scopo di garantire la massima celerità negli interventi;

- il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, sulla scorta delle interlocuzioni con i Ministeri affiancanti e, ritenendo propria la competenza, adottava i provvedimenti de quo, con DCA n. 91/2020 “Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 -Art. 2 - Documento di riordino della Rete Ospedaliera” e con DCA n. 103/2020 “Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77- Art. 1 - Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete di Assistenza Territoriale”;

-con nota del 13 settembre inviata dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei Ministri, si metteva in evidenza che - in forza delle specificazioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto per l'emergenza COVID-19 - la Regione Calabria sarebbe stata di fatto esautorata dalla gestione sanitaria del COVID-19;

- con Ordinanza n. 29 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto per l'emergenza COVID-19, indicava in qualità di soggetti attuatori dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera le Aziende Ospedaliere Annunziata di Cosenza, Pugliese de Lellis di Catanzaro, Mater Domini di Catanzaro, il GOM "Bianchi-Melacrino-Morelli" e le ASP di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
- ad oggi non risultano poste in essere le azioni previste e gli adempimenti di cui al punto precedente in carico ai soggetti attuatori;
- alla luce di quanto disposto dal Decreto Legge n. 34/2020 risultava ulteriormente necessario procedere ad adottare il Programma Operativo per la gestione dell'emergenza COVID-19, contenente tutti gli interventi adottati e da adottarsi per l'emergenza COVID-19, riguardo la programmazione sanitaria regionale;
- sulla base delle specifiche richieste del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, veniva ribadito dal Ministero della Salute che gli adempimenti riguardanti la predisposizione e l'attuazione del Programma Operativo per la gestione dell'emergenza Covid ricadevano in via esclusiva in capo al Commissario ad acta stesso, essendo atti organizzativi e gestionali che la normativa riserva a tale soggetto;
- ad oggi non risultano poste in essere le azioni previste e gli adempimenti di cui al punto precedente in carico alla Struttura del Commissario ad acta;
- con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 85 del 10 novembre 2020, è stata disposta:
 - nell'area Nord, per le Strutture di Rogliano, Rossano-Corigliano e Paola-Cetraro, la riconversione di 74 posti letto di degenza ordinaria e l'attivazione di n. 10 posti letto di terapia intensiva, COVID-19 dedicati;
 - nell'area Sud per la struttura di Gioia Tauro la riconversione dei posti letto prevedendo i 40 posti letto disponibili in posti letto COVID-19 dedicati;
 - nell'area Centro, per la Struttura di Soveria Mannelli la riconversione di posti letto, prevedendone n. 20 COVID-19 dedicati;
 - la riqualificazione ed adeguamento della struttura "Villa Bianca" - già sede del policlinico universitario, nel comune di Catanzaro - per la realizzazione di 100 posti letto Covid-19 dedicati.

CONSIDERATO che

- il Decreto Legge n. 62 del 9 marzo 2020, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" ha previsto una serie di misure per incrementare le risorse professionali del servizio sanitario nazionale;
- il Dipartimento Tutela della Salute con nota del 31/03/2020 - prot. 124025 - indirizzata ai Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere, a seguito di definizione dei fabbisogni e all'espletamento di una manifestazione di interesse per la costituzione di elenchi di professionisti, ha assegnato i relativi tetti di spesa il numero e la tipologia di risorse da contrattualizzare;
- il Dipartimento Tutela della Salute con nota prot. n. 344102 del 23/10/2020 - indirizzata ai Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere, al fine di monitorare l'andamento dei reclutamenti autorizzati - ha convocato i rappresentanti delle Aziende per una serie di incontri che hanno avuto luogo dal 28 ottobre al 5 novembre 2020;
- a seguito dei dati evidenziati nel corso degli incontri, come da verbali sottoscritti dai rappresentanti delle Aziende e del Dipartimento Tutela della salute è emerso che alla data di rilevazione erano state effettuate assunzioni di personale per complessivi 7,7 milioni di euro su un totale di risorse stanziare pari a 18 milioni di Euro.

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico nel territorio regionale sta registrando una crescita esponenziale dei casi con aumento del numero dei soggetti COVID-19 positivi ricoverati e, pertanto, risulta non più procrastinabile l'adozione di misure urgenti per incrementare le risorse professionali e strutturali del servizio sanitario regionale ;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini di garantire

l'adeguata assistenza, a carico del Servizio Sanitario Regionale, ai cittadini calabresi, di dover prevedere l'ulteriore reclutamento di medici e infermieri professionali per l'assistenza nelle strutture ospedaliere della regione Calabria (Aziende Ospedaliere, Ospedaliero Universitaria e Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Provinciali) ai pazienti affetti da COVID – 19 ;

DATO ATTO che in rapporto alle disponibilità finanziarie residue, finalizzate con l'art.1, comma 1 lettera a) e articoli 2,5 e 8 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 e dall'art. 3, commi 1 e 2 del Decreto Legge 18/2020 e loro successive modifiche e integrazioni, sino alla scadenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ,allo stato fissata alla data del 31 gennaio 2021, è possibile procedere al reclutamento di 150 medici e 150 infermieri professionali;

CONSIDERATO che a seguito della riprogrammazione del POR Calabria 2014-2020 CRII è stata consolidata la dotazione della misura 9.3.6 -bis in 15 milioni di Euro che prevede tra gli interventi finanziati le retribuzioni di medici e personale sanitario temporaneamente impiegato nel contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19 (rafforzamento dei centri/istituzioni nazionali e regionali di assistenza sanitaria/ecc.) secondo la tipologia di contratto definita a livello nazionale.

RITENUTO ALTRESI' di poter disporre l'assegnazione delle individuate risorse professionali alle singole aziende del Servizio sanitario regionale, in relazione alla dotazione di posti letto attivati nelle diverse strutture ospedaliere;

CONSIDERATO che con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020 il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato apposito avviso finalizzato al reperimento, su base regionale, di operatori sanitari, per garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19

CONSIDERATO che il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato le relative graduatorie suddivise per regione e per tipologia professionale;

RITENUTO che le medesime graduatorie possano essere utilizzate anche per il reclutamento delle su indicate risorse professionali, sino alla scadenza dell'emergenza epidemiologico da COVID – 19, al momento fissata alla data del 31 gennaio 2021, anche per attività diverse dal contact tracing, per come specificato pure nel corso del Comitato Operativo del 13 novembre 2020 con la Protezione Civile Nazionale;

DATO ATTO che con tutte le risorse reclutate saranno costituiti rapporti di lavoro di Collaborazione Coordinata e Continuativa, e che il corrispettivo della prestazione lavorativa sarà commisurato al trattamento economico, al netto di oneri e accessori, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale per le medesime figure professionali ;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate;

DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali:

1. di disporre, per tutte le aziende del Servizio sanitario regionale, il completamento delle assunzioni autorizzate con la Circolare del 31/03/2020 – prot. 124025;
2. di autorizzare l'ulteriore reclutamento di 150 medici e 150 Infermieri professionali, da assegnare alle singole aziende del Servizio sanitario regionale, per l'assistenza ai pazienti affetti da COVID – 19 , in relazione alla dotazione complessiva dei posti letto attivati nelle diverse strutture ospedaliere;
3. di reclutare le figure professionali di cui al punto precedente, utilizzando le graduatorie predisposte dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, a seguito dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 709 del 24 ottobre 2020;
4. di stabilire che, sino alla scadenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, al momento fissata alla data del 31 gennaio 2021, con tutte le risorse reclutate saranno costituiti rapporti di lavoro di Collaborazione Coordinata e Continuativa, e che il corrispettivo della prestazione lavorativa sarà commisurato al trattamento economico, al netto di oneri e accessori, previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale per le medesime figure professionali;
5. di stabilire che alla copertura dei relativi costi si farà fronte:
 - con le disponibilità finanziarie residue, finalizzate con l'art.1,comma 1 lettera a) e articoli 2,5 e 8 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 e dall'art. 3, commi 1 e 2 del Decreto Legge 18/2020 e loro successive modifiche e integrazioni, sino alla scadenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, allo stato fissata alla data del 31 gennaio 2021
 - con le disponibilità finanziarie di cui alla riprogrammazione del POR Calabria 2014-2020 CRII - 9.3.6 bis

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere della Calabria, al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, all'ANCI per la trasmissione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente f.f.

Spirli
(F.to digitalmente)